ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 25

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro per l'interno allievi vigili permanenti e comandati a frequentare un corso a carattere militare e teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi presso le scuole centrali antincendi. L'allievo vigile del fuoco ed il vigile permanente che abbia prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco servizio per la durata complessiva non inferiore a 18 mesi, puo' essere esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero della difesa accordi apposito nulla osta.

Versione in vigore dal 30 giugno 1961, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 13 maggio 1961, n. 469
Titolo	III — Personale
Capo	II — Personale permanente stato giuridico
Sezione	I — Reclutamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-dei-servizi-antincendi-e-del-corpo-nazionale-dei-vigili/art-25-comma-abrogato-dal-d-lgs-8-marzo-2006-n-139/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it